

**Modifica del ...**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera;*  
visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

1. Il Codice civile<sup>2</sup> è modificato come segue:

*Art. 125 cpv. 2 n. 6*

*Abrogato*

*Art. 131*

IV. Esecuzione  
1. Aiuto  
all'incasso

<sup>1</sup> Se l'obbligo di mantenimento non è adempiuto, l'autorità di protezione dei minori, o un altro servizio specializzato designato dal diritto cantonale, aiuta in maniera adeguata e di regola gratuitamente l'avente diritto che ne faccia richiesta a ottenere l'esecuzione del contributo di mantenimento.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale definisce le prestazioni dell'aiuto all'incasso in un'ordinanza.

*Art. 131a (nuovo)*

2. Anticipi

<sup>1</sup> Il diritto pubblico disciplina l'erogazione di anticipi allorché l'obbligato non adempia l'obbligo di mantenimento.

<sup>2</sup> La pretesa di mantenimento passa, con i diritti ad essa connessi, all'ente pubblico nella misura in cui quest'ultimo assuma il mantenimento dell'avente diritto.

*Art. 132 titolo marginale*

3. Avviso ai  
debitori e  
garanzia

<sup>1</sup> FF 2012 ...  
<sup>2</sup> RS 210

*Art. 176 cpv. 1 frase introduttiva (concerne solo il francese) e n. 1*

<sup>1</sup> Ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, il giudice, ad istanza di uno dei coniugi:

1. stabilisce i contributi pecuniari che un coniuge deve versare all'altro e a ciascun figlio;

*Art. 176a (nuovo)*

4 Esecuzione  
a. Aiuto  
all'incasso e  
anticipi

Le disposizioni relative all'aiuto all'incasso e agli anticipi in caso di divorzio si applicano per analogia.

*Art. 177 titolo marginale*

b. Avviso ai  
debitori

*Art. 276 titolo marginale e cpv. 2*

A. In generale  
1. Oggetto e  
estensione

<sup>2</sup> Il mantenimento consiste nella cura e nell'educazione, fino a quando lo esige il bene del figlio. Se il figlio non è sotto la custodia dei genitori, il suo mantenimento consiste in prestazioni pecuniarie.

*Art. 276a (nuovo)*

2. Priorità  
dell'obbligo di  
mantenimento  
nei confronti del  
figlio minorenn

L'obbligo di mantenimento verso un figlio minorenn prevale sugli altri obblighi di mantenimento del diritto di famiglia.

*Art. 285*

IV.  
Commisurazione  
del contributo di  
mantenimento  
1. Contributo dei  
genitori

<sup>1</sup> Il contributo di mantenimento deve essere commisurato ai bisogni del figlio, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori. Esso deve tener conto della sostanza e dei redditi del figlio.

<sup>2</sup> Esso deve inoltre tener conto dei costi legati all'accudimento del figlio da parte dei genitori e di terzi.

<sup>3</sup> Esso è pagato anticipatamente. Il giudice fissa le scadenze.

*Art. 285a (nuovo)*

2. Altri  
contributi  
destinati al  
mantenimento  
del figlio

<sup>1</sup> Salvo diversa disposizione del giudice, gli assegni per i figli, le rendite delle assicurazioni sociali e analoghe prestazioni per il mantenimento del figlio, spettanti alla persona tenuta al mantenimento, sono pagati in aggiunta al contributo.

<sup>2</sup> L'obbligato al mantenimento che, per motivi d'età o invalidità, riceva successivamente rendite delle assicurazioni sociali o analoghe prestazioni destinate al mantenimento del figlio, che sostituiscono il reddito di un'attività lucrativa, deve pagare tali importi al figlio; il

precedente contributo di mantenimento va diminuito per legge dell'importo di tali nuove prestazioni.

*Art. 286a (nuovo)*

VI.  
Miglioramento  
straordinario  
della situazione  
economica in  
caso di  
contributo  
insufficiente

<sup>1</sup> Se il contratto o la decisione circa il contributo di mantenimento indica che non è stato possibile fissare un contributo sufficiente per garantire il debito mantenimento del figlio e la situazione economica dell'obbligato è da allora migliorata in modo straordinario, il figlio può chiedere il versamento dell'importo che sarebbe stato necessario per garantirgli il debito mantenimento durante gli ultimi cinque anni.

<sup>2</sup> La pretesa passa all'ente pubblico se quest'ultimo ha assunto il mantenimento del figlio.

*Art. 290 titolo marginale e cpv. 1 e 2*

II. Esecuzione  
1. Aiuto  
all'incasso

<sup>1</sup> Se il padre o la madre non adempie l'obbligo di mantenimento, l'autorità di protezione dei minori o un altro servizio specializzato designato dal diritto cantonale aiuta in maniera adeguata e gratuitamente il figlio o l'altro genitore che ne faccia richiesta a ottenere l'esecuzione della pretesa di mantenimento.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale definisce le prestazioni dell'aiuto all'incasso in un'ordinanza.

*Art. 295 cpv. 1 n. 2*

<sup>1</sup> La madre può, entro un anno dalla nascita del figlio, convenirne il padre o i suoi eredi chiedendo la rifusione:

2. delle spese di mantenimento per almeno quattro settimane prima della nascita;

*Art. 329 cpv. 1<sup>bis</sup> (nuovo)*

<sup>1bis</sup> Essa è esclusa se una persona è caduta nel bisogno in seguito a una separazione o un divorzio poiché ha ridotto la sua attività lucrativa per accudire i propri figli.

## II

Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

**1. Codice di procedura civile del 19 dicembre 2008<sup>3</sup>***Art. 296a Contributi di mantenimento (nuovo)*

La convenzione o la decisione che fissa contributi di mantenimento deve menzionare:

- a. quali elementi del reddito e della sostanza di ciascun genitore e di ciascun figlio sono stati presi in considerazione per il calcolo;
- b. quale importo è assegnato a ciascun figlio;
- c. quale importo manca per coprire il debito mantenimento di ciascun figlio, qualora non sia stato possibile assegnare loro l'importo intero;
- d. se e in quale misura il contributo deve essere adattato alle variazioni del costo della vita.

**2. Legge federale del 24 giugno 1977<sup>4</sup> sull'assistenza***Art. 7 Minorenni*

<sup>1</sup> Il minorenni, indipendentemente dal luogo di dimora, condivide il domicilio assistenziale dei genitori o del genitore che ha l'esercizio esclusivo dell'autorità parentale.

<sup>2</sup> Se i genitori esercitano congiuntamente l'autorità parentale senza avere un domicilio comune giusta il diritto civile, il minorenni ha un proprio domicilio assistenziale presso il domicilio del genitore con il quale vive.

<sup>3</sup> Se non vive con i suoi genitori o con uno di loro, il minorenni ha un proprio domicilio assistenziale presso:

- a. la sede dell'autorità di protezione dei minori che si occupa della sua tutela; o
- b. il luogo di cui all'articolo 4, se esercita un'attività lucrativa ed è stato finora capace di provvedere al proprio sostentamento; o
- c. l'ultimo domicilio assistenziale stabilito nei capoversi 1 e 2; o
- d. il suo luogo di dimora, negli altri casi.

<sup>3</sup> RS 272

<sup>4</sup> RS 851.1

III

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.



